SISTEMAZIONE DELLE ACCADEMIE DELLA GIOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO DI ROMA E DI ORVIETO

Art. 6

I professori a disposizione della Gioventu' italiana del Littorio possono essere restituiti alle Facolta' da cui provengono su richiesta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio, o su loro domanda. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' disporre la loro restituzione nei ruoli, d'accordo con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio.

Versione in vigore dal 13 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione delle Accademie della Gioventu' italiana del Littorio di Roma e di Orvieto
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 866
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-delle-accademie-della-gioventu-italiana-del-littorio-di/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it